

# FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE

**I rilievi tecnici che dalla scienza finanziaria si riversano sul  
piano giuridico**

*Dibattito AssoCTU, 19 giugno 2020*

dott. Roberto Marcelli

## La matematica finanziaria : anatocismo e regime composto

Anatocismo è un termine dal rilievo prettamente giuridico: è alieno alla matematica finanziaria alla quale è familiare il termine ‘regime composto’ che si contrappone al ‘regime semplice’.

**Nel regime finanziario semplice il pagamento degli interessi è effettuato contestualmente al rimborso del capitale, in termini proporzionali al capitale stesso e al tempo.**

**Nel regime composto gli interessi vengono calcolati periodicamente prima della scadenza del capitale, vengono riferiti al montante in essere e, alternativamente, possono essere corrisposti o capitalizzati.**

Per interessi che vengono a scadere e, in luogo di essere capitalizzati, risultano corrisposti prima della scadenza del capitale, pur vertendo in tema di regime composto, il montante rimane pari al capitale, quindi risulta assente la produzione di interessi su interessi e l’esito economico è il medesimo del regime semplice.

## La matematica finanziaria : anatocismo e regime composto

**Il regime dell'interesse composto non si pone quindi in un rapporto di sinonimia con l'anatocismo, bensì è il *genus* nel cui ambito si colloca l'anatocismo come *species* quando gli interessi vengono capitalizzati, in luogo di essere pagati anticipatamente: quest'ultima circostanza (capitalizzazione), intesa come produzione di interessi su interessi, non esaurisce l'intero ambito di applicazione del regime composto; pertanto, l'anatocismo non si identifica con **il regime composto**, bensì **si identifica solo con la capitalizzazione degli interessi, una delle due anime che caratterizzano il regime composto.****

I riferimenti all'anatocismo che assai sporadicamente è possibile incontrare in matematica non si riferiscono al medesimo concetto fatto proprio dall'ordinamento giuridico.

## **La matematica finanziaria : determinazione del piano di ammortamento alla francese (o a rata costante)**

**L'indicazione dell'ammortamento 'a rata costante' non esaurisce la determinazione del piano, se non vengono specificati, distintamente, sia il regime finanziario adottato (semplice o composto), sia ulteriormente, per il regime composto, il criterio di calcolo degli interessi:** infatti, nel regime composto si rende necessario indicare il criterio di imputazione degli interessi maturati nella rata che, può essere individuato nel calcolo cumulativo degli interessi composti sulla quota di capitale che viene a scadere o, alternativamente, periodo per periodo, quindi in ragione semplice, sul debito residuo, o ancora attraverso criteri intermedi o diversamente articolati, nel rispetto dei vincoli di chiusura del piano.

## La matematica finanziaria : il regime composto nell'ammortamento alla francese (o a rata costante)

Nel piano di ammortamento alla francese (o a rata costante), nella modalità uniformemente impiegata dagli intermediari, si adotta il regime composto, esprimendo, nella determinazione del valore della rata, un'obbligazione accessoria maggiorata rispetto all'alternativo regime semplice.

Il contratto non riporta né il valore, né il criterio di determinazione dell'obbligazione accessoria. L'obbligazione accessoria, nel regime composto e in quello semplice, è espressa matematicamente dalla formule:

$$I = Cx\left\{\frac{n}{\left[\frac{1}{TAN} - \frac{1}{(TAN \times (1+TAN)^n)}\right]} - 1\right\} > I = Cx\left\{\frac{n}{\left(\sum \frac{1}{(1 + k \times TAN)}\right)} - 1\right\}$$

*(regime composto)* *(regime semplice)*

Il tempo (n) riportato all'esponente palesa non solo l'impiego del regime composto ma anche la capitalizzazione degli interessi che maggiora l'obbligazione accessoria rispetto al regime semplice.

Fissato in contratto il valore maggiorato l'obbligazione accessoria, rimangono indifferenti i tempi e le modalità del pagamento.

## La matematica finanziaria : irrilevanza della ragione semplice di calcolo degli interessi sul debito residuo

Risulta sostanzialmente inesatto e fuorviante impiegare, per il calcolo della rata del piano di ammortamento alla francese (o a rata costante), la formula:  $\sum R_k/(1+i)^k = C$  del regime composto e sostenere che *‘trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale (...) ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi’*\*. Si travisano del tutto i rapporti funzionali che la matematica evidenzia fra le variabili indipendenti definite in contratto e quelle dipendenti riportate nel piano allegato. Convenire in contratto la rata determinata attraverso la formula  $\sum R_k/(1+\text{TAN})^k = C$  corrisponde a fissare, nei rapporti intertemporali fra il capitale finanziato e i successivi rimborsi gradualmente, un’equivalenza finanziaria comprensiva dell’anatocismo: infatti, nella calcolo  $(1+\text{TAN})^k = (1+\text{TAN}) \times (1+\text{TAN}) \times \dots$  che compare nella formula sopra riportata, si palesa la produzione di interessi su interessi (*nel regime semplice si avrebbe:  $(1 + k \times \text{TAN})$* ).

\* L’espressione riportata nella sentenza del Tribunale di Milano, L. Cosentini n. 5733/14, è stata reiteratamente ripresa da numerose pronunce successive.

## La matematica finanziaria: il TAN come parametro di calcolo.

Nella scienza finanziaria il TAN assume contorni definitivi non propriamente coincidenti con quelli impiegati sul piano giuridico dal tasso ex art. 1284 c.c. e le risultanze operative non sempre risultano sovrapponibili. Nella matematica finanziaria **il TAN esprime il parametro da impiegare nei calcoli, che può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto.** Il TAN è il riferimento parametrico annuale – nel significato numerico di interesse per il capitale unitario (o preferibilmente per 100) e per l'intervallo unitario di un anno - che prescinde dalle modalità temporali di pagamento, dal regime finanziario adottato e, naturalmente, dagli eventuali oneri, commissioni e spese annessi al finanziamento. Il TAN, da solo, senza l'indicazione dell'algoritmo di calcolo (regime finanziario), non consente di calcolare l'ammontare degli interessi. (Al contrario il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. individua univocamente l'ammontare degli interessi).

## La matematica finanziaria: la metrica della finanza e la metrica del credito.

Sul piano tecnico-finanziario risultano incontrovertibili i rilievi sopra riportati, che dalla matematica si riversano nel diritto.

**Taluni matematici assimilano *tout court* l'anatocismo all'impiego del regime composto**, proponendo riflessioni sui finanziamenti ad ammortamento progressivo (francese e italiano) pienamente rispondenti ai principi della matematica finanziaria, ma che appaiono completamente avulse dai principi giuridici che presiedono l'anatocismo stesso.

Altri matematici, **abituati alla metrica (TAE/TAEG) del mercato finanziario**, vorrebbero trasporla nel mercato del credito, trascurando le differenze dei due mercati che, ancorché accostati, rispondono a discipline giuridiche diverse (TUF e TUB).

## Il diritto: quadro giuridico di contorno

### Il divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che il **divieto di pattuizione implicito nell'art. 1283 c.c.** sia esteso ad ogni tipologia di interessi e che il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisca la sola condizione, *sine qua non*, di producibilità degli interessi su interessi. In questo senso si esprime la più autorevole dottrina e appaiono altresì attestarsi le posizioni assunte dalla Cassazione: il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del denaro e, in quanto tale, si riferisce all'obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori\*.

\* R. **Razzante**, *La Cassazione ha "tumultuato" l'anatocismo*, *filodiritto.it*, 13 febbraio 2006. C.; **Colombo**, *L'anatocismo*, Giuffrè, 2007, pag. 79, dove sul punto si richiama altresì Cass. n. **3500/86**, Cass. n. **3805/04**; Cass. n. **17813/02**; Cass. n. **11097/04** e in dottrina, A. **Nigro**, *L'anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?*, in *Diritto Bancario*, 2001; D. **Sinesio**, *Il recente dibattito sull'anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici*, in *Dir. E giur.* 2000. Cfr. anche Cass. n. **3479/71**, n. **9653/01**, n. **4830/2004**, n. **3805/04**, n. **2593/03**, n. **870/06**. M. **Libertini**, voce *Interessi*, in *Enc. Dir.* V. Milano, 1972; A. **Ricci**, *Gli interessi*, in *Le operazioni di finanziamento*, Ed. Zanichelli, 2016; V. **Pandolfini**, *Gli interessi pecuniari*, Wolters Kluwer 2016; V. **Farina**, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, *Rassegna di diritto civile*, n. 4/91; *Le Obbligazioni pecuniarie di Giovanni Guida, Tommaso dalla Massara, Matteo De Poli, Marta Dalla Paola e Leonora Materia*, CEDAM, 2012

## Il diritto: quadro giuridico di contorno

### Imputazione degli interessi

Nei finanziamenti a rimborso graduale, non è affatto scontato che ad ogni scadenza debbano essere corrisposti gli interessi maturati sull'intero debito residuo, scaduto e da scadere. Anche **nel rispetto del principio che *'il pagamento fatto in conto capitale e conto interessi deve essere imputato prima agli interessi'*** (art. 1194, 2° comma c.c.) possono darsi modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente corrette, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi ad esso riferiti.\*

*\* Per altro, in assenza di una diversa e legittima convenzione, l'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sia del capitale che degli interessi (Cass. n. 10941/16, 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009), che si ravvisano, per i piani di ammortamento, per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo.*

## Il diritto: quadro giuridico di contorno **Imputazione anticipata degli interessi**

Non vi sono preclusioni giuridiche al pagamento degli interessi maturati, ancor prima della scadenza del capitale. Questa libertà, rimessa dall'ordinamento alla volontà delle parti, si traduce sostanzialmente, per contratti di adesione, in una piena discrezionalità dell'intermediario, al **quale tuttavia compete l'obbligo di conciliare tale libertà con il divieto di anatocismo previsto dalla norma imperativa**: l'anticipato pagamento degli interessi, intanto è consentito dall'ordinamento, in quanto evita l'ascesa esponenziale degli interessi tipica dell'anatocismo.

Una recentissima pronuncia della Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Fidanza, n. 9141 del 19 maggio 2020), seppur nell'ambito di un rapporto di conto corrente, ribadisce principi aventi carattere generale: ***'Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo'***.

## Il diritto: quadro giuridico di contorno

### **Il prezzo del finanziamento espresso dal tasso ex art. 1284 c.c.**

Risulta assodato che il richiamo al *'saggio di interesse .... in ragione d'anno'* dell'art. 1284 c.c. **prescinde dai tempi nei quali interviene la corresponsione** degli interessi ed è riferito esclusivamente alla proporzionalità del monte interessi pattuito al capitale finanziato e al periodo di godimento dello stesso.

Il tasso ex art. 1284 c.c. caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice degli interessi: come ripetutamente ribadito dalla Cassazione, ***'le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione'***. Il prezzo ex art. 1284 c.c. è dato, come per ogni altro prodotto o servizio, dal corrispettivo che deve essere pagato, mentre i tempi di pagamento attengono ad aspetti distinti e separati dal prezzo: configurano impegni da onorare che riflettono per il mutuatario costi *'figurativi'*, non rientranti nel concetto di prezzo ex art. 1284 c.c., rigorosamente aderente all'importo degli interessi corrisposti. Se si paga il 10% in quattro rate trimestrali, il prezzo ex art. 1284 c.c. è 10%, non 10,38%.

## Il diritto: quadro giuridico di contorno

### Il tasso ex art. 1284 c.c.

L'ordinamento prevede all'art. 1284 c.c. che il contratto riporti il prezzo del finanziamento espresso nella misura percentuale, in ragione d'anno per il godimento del capitale; il tasso espresso dalla norma è dato da:

$$\text{prezzo (p\%)} = \text{obbligazione accessoria} / (\text{obbligazione principale} \times \text{anni})$$

da cui:

$$\text{obbligazione accessoria} = \text{prezzo (p\%)} \times (\text{obbligazione principale} \times \text{anni})$$

$$\text{in formula matematica: } I = C \times (1 + p \times n) - C.$$

che corrisponde all'interesse semplice [*diversa dal composto:  $I = C \times (1 + p)^n - C$ ].*

L'art. 1284 c.c. attiene esclusivamente alle modalità di determinazione dell'ammontare dell'obbligazione accessoria. Il prezzo stabilito dall'art. 1284 c.c. rimane distinto dai tempi di pagamento, separatamente indicati in contratto.

La norma prevede l'indicazione in contratto del tasso ex art. 1284 c.c., non il TAN.

Il TAN indicato in contratto viene a coincidere con il prezzo ex art. 1284 c.c., se e solo se, unito al distinto algoritmo di calcolo adottato, esprime il medesimo esito economico della ragione semplice sopra riportata.

## Il diritto: quadro giuridico di contorno

### **Tasso ex art. 1284 c.c. e TAN**

**Con un ambiguo retaggio storico, si continua ad indicare nei contratti la misura del prezzo del finanziamento con il tasso espresso dal parametro matematico (TAN) che, tuttavia, nella circostanza, assume propriamente la funzione di tasso corrispettivo (art. 1284 c.c.).**

Occorre prestare attenzione alla distinzione fra il prezzo del finanziamento ex art. 1284 c.c. e il parametro espresso dal TAN impiegato nell'algoritmo di calcolo, rispondendo i due tassi a funzioni diverse, non propriamente coincidenti nell'esito espresso dal tasso stesso.

Tuttavia, dopo la rimozione della deroga all'art. 1283 c.c., intervenuta con le modifiche all'art. 120 TUB, e l'espresso divieto posto all'impiego del regime composto 'con capitalizzazione', salvo le deroghe previste (finanziamenti in conto corrente), **l'ammontare del costo del finanziamento, espresso dal TAN riportato in contratto, se correttamente applicato, viene a coincidere con il tasso ex art. 1284 c.c.**

## Criticità dell'ammortamento alla francese

### L'impiego del TAN nell'ammortamento alla francese

**Nell'ammortamento alla francese il monte interessi esprime obbligazioni accessorie distinte per l'impiego del TAN con l'algoritmo del regime semplice e con quello del regime composto. Il TAN, impiegato in regime composto nella determinazione della rata, viene riferito non più al capitale ma al montante maturato a ciascuna scadenza. In assenza di ogni esplicito assenso, risulta, per altro, disatteso quel *'contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse'* previsto dall'art. 1284, 3° comma, c.c., in coerenza con l'art. 821 c.c.**

Con l'impiego del regime composto l'obbligazione accessoria è più elevata per l'effetto anatocistico e conseguentemente il TAN impiegato nella determinazione del valore della rata non è espressivo del tasso ex art. 1284 c.c. che esprime, in regime semplice, un valore dell'obbligazione accessoria inferiore.

## Criticità dell'ammortamento alla francese

### L'anatocismo della pattuizione

Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che *'la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse'* (Cassazione n. 11400/14).

**Diversamente dagli ordinari finanziamenti, nel finanziamento con ammortamento a rata costante, viene convenuto in contratto direttamente l'obbligazione accessoria, ancorché non espressa nell'importo, ma implicitamente ricompresa (celata) nella rata.**

Detto importo in rapporto all'obbligazione principale deve corrispondere al prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto. Nei finanziamenti con ammortamento alla francese, ordinariamente praticati dagli intermediari, **l'ammontare dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata viene determinato in regime composto: a tale valore, nella ragione semplice alla quale risulta informato il tasso dell'art. 1284, corrisponde un prezzo (tasso) più alto di quello indicato in contratto.**

## Criticità dell'ammortamento alla francese

### L'anatocismo della pattuizione

**Il prezzo del finanziamento ex art. 1284 c.c. non è dato dal rapporto degli interessi imputati nelle distinte rate rispetto al debito residuo, ma è univocamente determinato dall'obbligazione accessoria pattuita in contratto nel rapporto proporzionale espresso dal regime semplice.**

**Se le modalità di pattuizione risultano distinte dalle modalità di pagamento (ammortamento alla francese), ciò che assume rilievo, con riferimento al disposto normativo, è il calcolo che interviene nella definizione dell'obbligazione accessoria pattuita in contratto.**

Fissato in contratto l'ammontare dell'obbligazione accessoria, le modalità di pagamento della stessa rimangono estranei al dettato degli artt. 1283, 1284 e 821 c.c., nonché dell'art. 120 TUB.

Nella circostanza, per altro, per gli stessi vincoli di costruzione dettati dalle variabili indipendenti pattuite in contratto, quale che sia il criterio di imputazione degli interessi, non può che esprimere nelle variabili dipendenti risultanti nel piano di ammortamento, l'importo dell'obbligazione accessoria maggiorata propedeuticamente convenuta in contratto.

# Criticità dell'ammortamento alla francese

## La ragione esponenziale dell'anatocismo

Mutuando la pronuncia della Cassazione n. 2593 del 20 febbraio 2003, si può agevolmente riscontrare che ***'una somma di denaro mutuata, in un piano di ammortamento alla francese, al tasso d'interesse del dieci per cento annuo si raddoppia in ventiquattro anni; se invece gli interessi vengono capitalizzati ciò avviene in soli quindici anni circa'***\*. Nella richiamata sentenza della Cassazione è evidente il riferimento alla lievitazione esponenziale degli interessi che connota e qualifica la pattuizione anatocistica, a prescindere che gli stessi risultino scaduti e divenuti esigibili anticipatamente nel periodo del finanziamento.

<b>AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE (FRANCESE).</b>		<b>Tav. 2</b>					
<b>OBBLIGAZIONE ACCESSORIA: PROEZIONE TEMPORALE.</b>							
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata)							
Anni		4	5	10	15	20	25
Monte interessi	composto	261,9	319,0	627,5	972,1	1.349,2	1.754,2
	semplice	239,9	284,5	495,3	691,1	876,1	1.052,9
monte int. composto/semplice		<b>1,09</b>	<b>1,12</b>	<b>1,27</b>	<b>1,41</b>	<b>1,54</b>	<b>1,67</b>

\* *'E' stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in vent'anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni'. (Cass. 2593/03).*

## **Criticità dell'ammortamento alla francese: la pattuizione sull'obbligazione principale e su quella accessoria.**

Appare rilevante cogliere la diversa dinamica pattizia che caratterizza i piani di ammortamento con accordo sull'obbligazione principale (in particolare ammortamento all'italiana) e, distintamente, i piani di ammortamento con accordo sull'obbligazione accessoria (in particolare alla francese). Nei primi la variabile indipendente fissata in contratto è la quota di capitale a rimborso e con essa l'obbligazione principale in essere a ciascuna scadenza intermedia, nei secondi la variabile indipendente fissata in contratto è la rata e con essa l'obbligazione accessoria nel suo valore unitario complessivo. In un caso si fissa la quantità del servizio (obbligazione principale) ed il prezzo unitario (TAN/tasso ex art. 1284 c.c.): l'ammontare dell'obbligazione accessoria diviene una variabile dipendente, nell'altro si fissa il costo complessivo (obbligazione accessoria) ed il prezzo unitario (TAN/tasso ex art. 1284 c.c.): l'obbligazione principale, nei valori periodali, diviene la variabile dipendente.

## Criticità dell'ammortamento alla francese: il roll over dell'obbligazione accessoria.

Nell'ammortamento alla francese (o a rata costante) si viene a creare una commistione fra pagamento degli interessi e rimborso del capitale per l'effetto di *roll over* dei rimborsi che, per la parte corrispondente alla maggiorazione dell'obbligazione accessoria, presenta connotazioni del tutto assimilabili al *roll over* del finanziamento, impiegato in talune circostanze per eludere il presidio dell'anatocismo. **Nel pagamento della rata costante, il rapporto proporzionale, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., verrebbe a dipendere dal criterio di imputazione degli interessi prescelto, contraddicendo il principio stesso dell'art. 1284 c.c. in funzione del quale il tasso corrispondente all'obbligazione accessoria rimane indipendente dai tempi e modalità di pagamento della stessa.**

## Criticità dell'ammortamento alla francese: i vizi di trasparenza.

Accanto all'anatocismo e con esso commisto, nell'ammortamento alla francese (o a rata costante) insorgono rilevanti criticità sul piano della trasparenza. **Se il contratto non riporta il regime finanziario e il criterio di imputazione degli interessi, il mutuatario rimane ignaro delle modalità con le quali è determinato il valore della rata e della corrispondente obbligazione accessoria: considerata la penalizzazione che ne consegue a carico del mutuatario risulta configurarsi l'effetto sorpresa dell'art. 1195 c.c., oltre alla violazione dell'art. 117 TUB.** In particolare, non può agevolmente avvedersi che, con l'impiego del regime composto di capitalizzazione degli interessi e il pagamento anticipato degli interessi maturati ad ogni scadenza sul debito residuo, subisce una doppia penalizzazione. Infatti, il monte interesse corrisposto è quello riveniente dalla capitalizzazione degli interessi – del tutto corrispondente all'ammontare riveniente dall'alternativo criterio d'imputazione degli interessi composti rinviato alla scadenza delle distinte quote capitale –, per giunta corrisposto anticipatamente: l'obbligazione accessoria, infatti, è la medesima in entrambi i criteri di imputazione.

## Criticità dell'ammortamento alla francese: il confronto con l'ammortamento all'italiano.

Risulta del tutto errato e fuorviante ritenere che il divario fra i costi dei due piani (francese ed italiano) *'si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione'*. **Nell'ammortamento alla francese, non è il rimborso più graduale dell'obbligazione principale che incrementa gli interessi corrisposti, bensì è il viceversa, cioè è l'obbligazione accessoria maggiorata, definita in contratto in regime composto, che condiziona i vincoli di chiusura del piano, amplificando, attraverso una sorta di roll over, l'obbligazione principale di periodo.** L'obbligazione accessoria maggiorata – composta di interessi primari e secondari - definita nella pattuizione, comporta matematicamente, nei pagamenti alle distinte scadenze, un'imputazione degli interessi reiteratamente maggiorata e, per complemento, un debito residuo maggiorato di un pari importo, che trasmuta gli interessi secondari della pattuizione negli interessi primari del pagamento su un'obbligazione principale parallelamente maggiorata.

## Criticità dell'ammortamento alla francese: il paradosso del regime composto.

La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i riflessi contabili e fiscali che ne conseguono. Tuttavia, occorre osservare che nell'ammortamento alla francese (o a rata costante) il carico economico, nelle due tradizionali alternative di imputazione degli interessi, è il medesimo dello *Zero coupon*. **All'anticipato pagamento degli interessi non corrisponde alcuna economia: il monte interessi rimane invariato;** per giunta – rispetto all'alternativo criterio di imputazione degli interessi calcolati sulla quota capitale in scadenza – si realizza un significativo *roll over* nel rimborso del capitale, dal quale **l'intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo all'ipoteca (art. 2855 c.c.), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749 c.c.) e alla cessione del credito (art. 1263 c.c.).** Tuttavia, non si può trascurare che l'anticipato pagamento degli interessi intanto è consentito dall'ordinamento, in quanto configura il medesimo ammontare del regime semplice.